

11 L'Italia ripudia la **guerra** come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle **controversie internazionali** (1) [60², 78, 87⁹, 103³, 111⁷; c.p. 310]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (2); promuove e favorisce le **organizzazioni internazionali** rivolte a tale scopo (3).

***Guerra:** ricorso all'uso della forza compiuto da uno Stato contro il territorio, le persone o i beni appartenenti ad altro Stato. Tale ricorso è **vietato** se costituisce un'aggressione ad altro Stato (v. nota 1), mentre è*

ammessa per legittima difesa.

Controversia internazionale: nasce dal disaccordo tra due o più Stati su un punto di fatto o di diritto, o comunque da contrapposizione di tesi giuridiche o di interessi. La controversia può cessare con un accordo o sfociare in una guerra.

Organizzazioni internazionali (O.I.): associazioni internazionali di Stati, cioè, di soggetti di diritto internazionale dotati ciascuno di un proprio ordinamento e di organi e istituti propri.

(1) Sono **escluse da tale divieto le guerre difensive** destinate a fronteggiare aggressioni che interessano direttamente il territorio dello Stato; ciò trova conferma in quella norma che qualifica **sacro dovere** di ogni cittadino **difendere la Patria** (v. 52) e nelle disposizioni che regolano il procedimento per **decidere** (v. 78) e **dichiarare** (v. 87, 87⁹) lo stato di guerra.

Il nostro ordinamento fa propria la norma contenuta nell'art. **51 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite**, che ammette il **diritto naturale di autotutela**, sia individuale che collettiva, ossia la **legittima difesa** di fronte ad un *attacco armato* o avverso *aggressioni indirette* (ad esempio,

infiltrazione di nemici armati sul territorio nazionale che compiono atti di guerra per conto di una potenza straniera). Lo stesso art. 2 dello Statuto sancisce il *divieto dell'uso della forza, l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie, l'impegno a rispettare l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati*.

Gli Stati Uniti, invece, hanno contravvenuto a tali norme nel momento in cui, in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001, hanno invaso l'Iraq anche contro il parere dell'ONU. Si è così teorizzata la dottrina della cd. «**guerra preventiva**» che, se persistentemente applicata, può avere effetti dirompenti sull'ordinamento internazionale e aprire la strada ad azioni belliche arbitrarie e a nuovi tentativi egemonici che **non rispettano il principio pacifista** facendo, così, perdere credibilità ed autorevolezza alle **Nazioni Unite**.

(2) Lo Stato italiano si impegna a partecipare alla creazione e allo sviluppo di un **ordinamento internazionale più giusto**, che esprima e diffonda a livello internazionale gli stessi valori democratici che costituiscono il fondamento della Repubblica.

Per conseguire questo risultato, l'Italia, all'art. 10, si dichiara disposta ad accettare **limitazioni di sovranità**, consentendo che obblighi assunti a livello internazionale possano condizionare la sua condotta e le sue leggi, purché tale ridimensionamento si abbia in **condizioni di parità** con gli altri Stati e esclusivamente al fine di **assicurare pace e giustizia nei rapporti fra le Nazioni**.

(3) Questa norma fu pensata e scritta dal Costituente per consentire

l'**adesione dell'Italia alle Nazioni Unite**, che richiedevano, come condizione di ammissione, che lo Stato richiedente si autodichiarasse «**amante della pace**».

Al di là delle intenzioni dei Costituenti, tale disposizione è servita (sentt. 183/73, 170/84, 113/85 della Corte costituzionale) per legittimare l'adesione dell'Italia alle **Comunità Europee** (istituite nel 1951 e nel 1957).

*Il Costituente ha inteso sancire i **principi pacifista e solidarista**, tendenti al traguardo della **pace universale** (così come auspicato da Kant), in base ai quali lo Stato italiano si obbliga a rinunciare a qualsiasi forma di **guerra di aggressione** di altri popoli e si impegna a ricorrere a qualsiasi forma di attività negoziale per assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.*

*L'articolo 11, dunque, mette in luce la «**vocazione internazionalista**» dell'Italia e l'accettazione delle **limitazioni della propria sovranità** al fine di consentire la partecipazione della Repubblica alle **organizzazioni internazionali** che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli.*

*Tale disposizione, per questo motivo, è stata interpretata in modo distorto per legittimare l'**adesione italiana alle Comunità europee**, (oggi **Unione europea**), differentemente da quanto avvenuto in altri Stati che hanno costituzionalizzato l'adesione a tale organizzazione sovranazionale (ad es. il Titolo XV della Costituzione francese).*

L'adesione ha comportato due importanti conseguenze:

- *l'**efficacia diretta** di alcune norme europee (es. **regolamenti**) nel nostro ordinamento, senza necessità di procedure interne di adattamento o recezione;*
- *il conseguente riconoscimento del **primato delle norme dell'Unione europea sul diritto interno**, con la **disapplicazione** della legge nazionale contraria alla normativa europea.*

12 La bandiera della Repubblica è il tricolore